

Causa Oliari e altri c. Italia – Quarta Sezione – sentenza 21 luglio 2015 (ricorsi nn. 18766/11 36030/11)

Unioni tra coppie dello stesso sesso – Mancanza di riconoscimento giuridico – Violazione del diritto alla vita privata e familiare – Sussiste.

La protezione giuridica attualmente offerta alle coppie dello stesso sesso in Italia non solo è incapace di provvedere ai bisogni fondamentali di una coppia impegnata in una relazione stabile, ma non è sufficientemente certa. La Corte ha pertanto ritenuto violato l'art. 8 della Convenzione, in quanto il Governo italiano ha ecceduto il suo margine di discrezionalità e non ha ottemperato all'obbligo positivo di garantire che i ricorrenti disponessero di uno specifico quadro giuridico che prevedesse il riconoscimento e la tutela delle loro unioni omosessuali.

Fatto. I ricorrenti sono tre coppie omosessuali, le quali hanno adito la Corte EDU lamentando che l'ordinamento giuridico italiano non consente a persone dello stesso sesso di contrarre matrimonio né riconosce altre forme di unioni civili.

Fra queste coppie, Enrico Oliari e il suo compagno avevano domandato al comune di Trento di procedere alle pubblicazioni prodromiche al loro matrimonio. Il comune si era rifiutato e ne era nato un contenzioso che era giunto fino alla Corte costituzionale. Il giudice remittente aveva ritenuto, infatti, non manifestamente infondata la questione se il codice civile violasse – per il tramite dell'art. 8 della Convenzione EDU – l'art. 117, primo comma della Costituzione. La Corte dichiarò la questione in parte infondata e in parte inammissibile con la sentenza n. 138 del 2010 e – successivamente – la corte d'appello di Trento rigettò il ricorso del signor Oliari.

Invocando l'articolo 8 CEDU (diritto alla vita privata e familiare), da solo e in combinato disposto con l'articolo 14 (divieto di discriminazione), essi hanno sostenuto di essere vittime di una discriminazione fondata sull'orientamento sessuale contraria alla Convenzione.

Diritto.

Diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU). La Corte rammenta che benché il fine essenziale dell'articolo 8 sia la tutela delle persone dall'ingerenza arbitraria delle autorità pubbliche, esso può anche porre in capo allo Stato alcuni obblighi positivi al fine di garantire l'effettivo rispetto dei diritti tutelati dall'articolo 8. Tali obblighi possono comportare l'adozione di misure destinate a garantire il rispetto della vita privata o familiare anche nella sfera dei rapporti interpersonali.

La Corte evidenzia come la nozione di “rispetto” non sia netta, specialmente per quanto riguarda gli obblighi positivi: vista la diversità delle prassi seguite e delle situazioni createsi negli Stati contraenti, i requisiti di tale nozione variano considerevolmente a seconda dei casi. Ciononostante, alcuni fattori sono stati considerati rilevanti ai fini della valutazione del contenuto di tali obblighi. Nel caso di specie, la coerenza delle prassi amministrative e giuridiche del sistema interno è reputata un fattore importante nella valutazione effettuata ai sensi dell'articolo 8, quando vi sia divergenza tra la realtà sociale e la legislazione.

La Corte ricorda che nell'attuazione del loro obbligo positivo ai sensi dell'articolo 8 gli Stati godono di un certo margine di discrezionalità. Quando si determina l'ampiezza di tale margine si deve tener conto di diversi fattori. Nel contesto della “vita privata” la Corte ha ritenuto che, qualora sia in gioco un aspetto particolarmente importante dell'esistenza o dell'identità di una persona, il margine consentito allo Stato sarà ristretto. Qualora, tuttavia, non vi sia accordo tra gli Stati membri del Consiglio d'Europa riguardo alla relativa importanza dell'interesse in gioco o ai mezzi migliori

per tutelarla, in particolare quando la causa solleva delicate questioni morali o etiche, il margine sarà più ampio. Il margine sarà ugualmente ampio anche quando si richiede allo Stato di garantire l'equilibrio tra opposti interessi privati e pubblici o tra diritti della Convenzione.

Tutto ciò premesso, la Corte ricorda di aver già avuto occasione di affrontare doglianze concernenti l'assenza di riconoscimento delle unioni omosessuali. Tuttavia nella più recente causa *Schalk e Kopf c. Austria*, quando la Corte ha emesso la sentenza i ricorrenti avevano già ottenuto la possibilità di contrarre un'unione registrata. La Corte ha pertanto dovuto determinare unicamente se lo Stato convenuto avrebbe dovuto fornire ai ricorrenti uno strumento alternativo di riconoscimento giuridico della loro unione prima di quando lo ha fatto (vale a dire prima del 1° gennaio 2010). Avendo preso atto dell'accordo europeo in rapido sviluppo, emerso nel decennio precedente, nonché del fatto che non vi era ancora una maggioranza di Stati che prevedeva il riconoscimento giuridico delle coppie omosessuali (all'epoca diciannove stati), la Corte ha ritenuto che la materia in questione riguardasse diritti in evoluzione sui quali non vi era un accordo consolidato, rispetto ai quali gli Stati godevano di un margine di discrezionalità relativamente ai tempi dell'introduzione di modifiche legislative. La Corte ha pertanto concluso che, pur non essendo all'avanguardia, il legislatore austriaco non poteva essere biasimato per non aver introdotto la legge sulle unioni registrate prima del 2010. In tale causa la Corte ha concluso anche che l'articolo 14 in combinato disposto con l'articolo 8 non poneva in capo agli Stati contraenti l'obbligo di concedere alle coppie omosessuali l'accesso al matrimonio.

A differenza del suddetto precedente, nel caso in esame in Italia non vi è possibilità per i ricorrenti di contrarre un'unione civile o un'unione registrata. La Corte deve pertanto determinare se l'Italia non abbia ottemperato all'obbligo positivo di garantire il rispetto della vita privata e familiare dei ricorrenti, in particolare mediante la previsione di un quadro giuridico che consentisse loro di far riconoscere e tutelare la loro relazione ai sensi del diritto interno.

La Corte ricorda di aver già statuito che le relazioni fra persone dello stesso sesso necessitano di riconoscimento giuridico e tutela: le coppie omosessuali, infatti, hanno la stessa capacità delle coppie eterosessuali di instaurare relazioni stabili e si trovano in una situazione significativamente simile a una coppia eterosessuale per quanto riguarda l'esigenza di riconoscimento giuridico e di tutela della loro relazione¹.

La Corte osserva che i ricorrenti, non potendosi sposare, non hanno potuto avere accesso a uno specifico quadro giuridico (quale quello relativo alle unioni civili o alle unioni registrate) in grado di permettere il riconoscimento del loro status e garantire loro alcuni diritti relativi a una coppia che ha una relazione stabile.

Non sarebbe sufficiente a tal fine, a giudizio della Corte, la trascrizione delle unioni omosessuali dei ricorrenti nel "registro comunale delle unioni civili", in quanto laddove ciò è possibile (vale dire in meno del 2% dei comuni esistenti), tale atto ha un valore puramente simbolico ed è rilevante a fini statistici; non conferisce ai ricorrenti alcun status civile ufficiale né diritti alle coppie omosessuali. Tantomeno ha valore probatorio (di un'unione stabile) nei tribunali interni.

Ne discende che nel contesto giuridico interno l'attuale status dei ricorrenti può essere considerato semplicemente "un'unione di fatto", che può essere disciplinata mediante alcuni accordi contrattuali privati di portata limitata. Per quanto riguarda i contratti di convivenza la Corte osserva che tali accordi privati non provvedono ad alcune esigenze che sono fondamentali ai fini della

¹ La Corte evidenzia come tale stessa esigenza, nonché la volontà di provvedervi, è stata espressa dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, che ha raccomandato al Comitato dei ministri di esortare gli Stati membri, tra l'altro, "ad adottare leggi che prevedano le unioni registrate" già quindici anni fa, e più recentemente dal Comitato dei Ministri (nella sua raccomandazione CM/Rec(2010)5) che ha invitato gli Stati membri, quando la legislazione nazionale non riconosce o non conferisce diritti né obblighi alle unioni registrate tra persone dello stesso sesso, a prendere in esame la possibilità di fornire alle coppie dello stesso sesso i mezzi giuridici o di altro tipo per risolvere i problemi pratici legati alla realtà sociale in cui vivono.

regolamentazione del rapporto di una coppia che ha una relazione stabile, quali, *inter alia*, i reciproci diritti e obblighi, compresa la reciproca assistenza morale e materiale, gli obblighi di mantenimento e i diritti successori. Il fatto che tali contratti non siano finalizzati al riconoscimento e alla tutela della coppia è ovvio perché essi sono accessibili a chiunque conviva, indipendentemente dall'essere una coppia che ha una relazione stabile. Tale contratto prescrive inoltre che le persone convivano; tuttavia la Corte ha già accettato che l'esistenza di un'unione stabile è indipendente dalla convivenza. Infatti, nel mondo globalizzato di oggi diverse coppie, sposate, o che hanno contratto un'unione registrata, attraversano periodi in cui vivono la loro relazione a distanza, dovendo mantenere la residenza in paesi diversi, per motivi professionali o di altro tipo. La Corte ritiene che tale fatto non abbia di per sé alcuna incidenza sull'esistenza di una relazione stabile e sulla necessità che essa sia tutelata. Ne consegue che, oltre al fatto che i contratti di convivenza non erano neanche accessibili ai ricorrenti prima del dicembre 2013, non si può ritenere che tali contratti forniscano il riconoscimento e la tutela indispensabile alle unioni dei ricorrenti.

La Corte ritiene che la necessità di ricorrere ripetutamente ai tribunali interni per sollecitare parità di trattamento in relazione a ciascuno dei molteplici aspetti che riguardano i diritti e i doveri di una coppia, specialmente in un sistema giudiziario oberato come quello italiano, costituisca già un ostacolo non irrilevante agli sforzi dei ricorrenti volti a ottenere il rispetto della propria vita privata e familiare. Ciò è ulteriormente aggravato dallo stato di incertezza. Ne consegue che la tutela attualmente disponibile non solo è carente nel contenuto, nella misura in cui non provvede alle esigenze fondamentali di una coppia che ha una relazione stabile, ma non è neanche sufficientemente certa - dipende dalla convivenza, nonché dall'atteggiamento dei giudici (o a volte degli organi amministrativi) nel contesto di un paese che non è vincolato dal sistema del precedente giudiziario.

La Corte osserva che dall'esame del contesto interno emerge l'esistenza di un conflitto tra la realtà sociale dei ricorrenti che prevalentemente vivono in Italia la loro relazione apertamente, e la legislazione che non fornisce loro alcun riconoscimento ufficiale sul territorio. Secondo la Corte l'obbligo di prevedere il riconoscimento e la tutela delle unioni omosessuali, consentendo in tal modo alla legge di rispecchiare le realtà delle situazioni dei ricorrenti, non comporterebbe alcun particolare onere per lo Stato italiano di tipo legislativo, amministrativo o di altro tipo. Inoltre tale legislazione risponderebbe a un'importante esigenza sociale.

Alla luce di tali considerazioni, la Corte ritiene che in assenza di matrimonio, le coppie omosessuali abbiano particolare interesse a ottenere la possibilità di contrarre una forma di unione civile o di unione registrata, dato che questo sarebbe il modo più appropriato per poter far riconoscere giuridicamente la loro relazione e garantire loro la relativa tutela – sotto forma di diritti fondamentali relativi a una coppia che ha una relazione stabile – senza ostacoli superflui. La Corte ha inoltre già ritenuto che tali unioni civili abbiano un valore intrinseco per le persone che si trovano nella situazione dei ricorrenti, indipendentemente dagli effetti giuridici, circoscritti o estesi, che esse produrrebbero. Tale riconoscimento conferirebbe inoltre un senso di legittimità alle coppie omosessuali.

Venendo al cuore della questione, ovvero se lo Stato convenuto abbia ottemperato agli obblighi positivi discendenti dall'art. 8 CEDU realizzando un giusto equilibrio tra gli interessi concorrenti dell'individuo e della collettività nel suo insieme, la Corte osserva che il Governo italiano non ha esplicitamente sottolineato ciò che, a suo avviso, corrisponde agli interessi della collettività nel suo insieme. Esso ha invece invocato il proprio margine di discrezionalità nella scelta dei tempi e delle modalità dello specifico quadro giuridico, sostenendo di trovarsi in una posizione migliore per valutare i sentimenti della sua collettività.

Per quanto riguarda l'ampiezza del margine di discrezionalità, la Corte osserva che, sebbene l'oggetto della presente causa può essere connesso a delicate questioni morali o etiche che permettono un maggiore margine di discrezionalità in assenza di accordo tra gli Stati membri, il

caso di specie non riguarda alcuni specifici diritti “supplementari” (in contrapposizione ai diritti fondamentali) che possono o non possono sorgere da tale unione e che possono essere oggetto di una feroce controversia alla luce della loro dimensione sensibile.

La Corte torna quindi a sottolineare come il movimento a favore del riconoscimento giuridico delle coppie omosessuali ha continuato a svilupparsi rapidamente in Europa (e anche a livello globale), e che, ad oggi, ventiquattro Stati del Consiglio d’Europa su quarantasette hanno già legiferato a favore di tale riconoscimento e della relativa tutela. Il legislatore italiano, invece, non sembra aver attribuito particolare importanza alle indicazioni fornite dalla comunità nazionale, in particolare dalla popolazione italiana in generale e dalle supreme autorità giudiziarie italiane. Queste ultime, la Corte costituzionale e la Corte di cassazione in particolare, hanno dato ampio risalto all’esigenza di riconoscere e tutelare tali relazioni². La Corte osserva che tale espressione rispecchia i sentimenti della maggioranza della popolazione italiana, come dimostrano alcuni studi ufficiali dai quali emerge come nella popolazione italiana vi sia una diffusa accettazione delle coppie omosessuali nonché un diffuso sostegno al loro riconoscimento e alla loro tutela.

La Corte ritiene dunque che nel caso di specie il legislatore, intenzionalmente o per mancanza della necessaria determinazione, abbia disatteso le ripetute esortazioni dei supremi tribunali italiani, e che questa ripetuta inosservanza da parte del legislatore delle pronunce della Corte costituzionale, o delle raccomandazioni in esse contenute relative alla coerenza con la Costituzione per un significativo periodo di tempo, indebolisca potenzialmente le responsabilità della magistratura e nel caso di specie abbia lasciato gli interessati in una situazione di incertezza giuridica di cui si deve tener conto.

In conclusione non avendo il Governo italiano dedotto un interesse collettivo prevalente in rapporto al quale bilanciare gli interessi dei ricorrenti, e alla luce del fatto che le conclusioni dei tribunali interni in materia sono rimaste lettera morta, la Corte conclude che il Governo italiano ha ecceduto il suo margine di discrezionalità e non ha ottemperato all’obbligo positivo di garantire che i ricorrenti disponessero di uno specifico quadro giuridico che prevedesse il riconoscimento e la tutela delle loro unioni omosessuali. Conseguentemente vi è stata violazione dell’articolo 8 della Convenzione.

Equa soddisfazione (art. 41 CEDU). Ai sensi dell’art 41 della Convenzione, la Corte ha riconosciuto a tutti i ricorrenti a titolo di danno morale la somma di 5.000 euro ciascuno.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 8 CEDU

Art. 41 CEDU

PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI

Art. 8 CEDU – relativamente agli obblighi positivi dello Stato: *X e Y c. Paesi Bassi*, 26 marzo 1985, § 23; *Maumousseau e Washington c. Francia*, n. 39388/05, § 83, 6 dicembre 2007; *Söderman c. Svezia [GC]*, n. 5786/08, § 78; *Hämäläinen c. Finlandia [GC]*, n. 37359/09, § 62 e 66; *S.H. e altri c. Austria [GC]*, n. 57813/00, § 87. *Christine Goodwin c. Regno Unito [GC]*, n. 28957/95, § 72

Art. 8 CEDU – relativamente al margine di apprezzamento degli Stati: *X e Y*, sopra citata, §§ 24 e 27; *Christine Goodwin*, sopra citata, § 90 e 85; *Pretty c. Regno Unito*, n. 2346/02, § 71; *X, Y e Z c. Regno Unito*, 22 aprile 1997, § 44; *Fretté c. Francia*, n. 36515/97, § 41-42; *Odièvre c. Francia [GC]*, n. 42326/98, §§ 44 49; *Evans c. Regno Unito [GC]*, n. 6339/05, § 77; *Dickson c. Regno Unito [GC]*, n. 44362/04, § 78; *S.H.e altri*, sopra citata, § 94; *Schalk e Kopf c. Austria* (§ 105-106).

² La Corte costituzionale ha segnatamente e ripetutamente sollecitato il riconoscimento giuridico dei pertinenti diritti e doveri delle unioni omosessuali, misura che poteva essere adottata soltanto dal Parlamento.

Art. 8 CEDU – relativamente alle esigenze di tutela delle unioni tra persone dello stesso sesso: Schalk e Kopf, sopra citata, § 99, e Vallianatos e altri c. Grecia ([GC], nn. 29381/09 e 32684/09, §§ 78 e 81, nonché quanto alla esistenza di una relazione stabile, §§ 49 e 73)